

**GENERAL CONDITIONS OF SALE OF SYSTEMS  
AND WARRANTIES (Updated 01/01/2024)**

**1. PREAMBLE**

1.1. These General Terms and Conditions shall apply unless they are modified by a special agreement accepted in writing by both parties.

**2. FORMATION OF THE CONTRACT**

2.1. The offers of the seller signed for acceptance by the other party shall constitute the completion of the contract.

2.2. Both verbal and written offers of the seller are not binding unless expressly stated as being binding. Orders received by the seller are considered accepted only if confirmed by the seller in writing. The contract is therefore considered to have been concluded when, upon receipt of an order, the seller has sent a written acceptance.

2.3. If the seller, in making its firm offer, has fixed a time limit for acceptance, the contract is deemed to be perfected when the buyer has sent a written acceptance before the expiration of that deadline. However, there will be no valid contract if the acceptance is not received by the seller at the latest one week after the expiration of that deadline. It is absolutely agreed that the delivery shall only concern the items listed in the order, and no special conditions other than those written may be claimed.

The following points are excluded from the supply unless otherwise agreed between the parties: assembly and testing of the entire plant, round-trip travel expenses both by the Seller's means and by other means (air ticket, etc.), board and lodging expenses for the seller's personnel during the assembly and testing period, any masonry work, power supply to the general control panel, compressed air supply, any lifting means, empty bags for testing the milling plant (to be provided by the buyer) and anything else not expressly specified.

2.4. All information and data contained in the general documentation of the product and price lists shall only be binding if express reference is made to them in writing within the contract.

**3. DRAWINGS AND DESCRIPTIVE DOCUMENTS**

3.1. Weights, dimensions, capacities, prices, yields and other data in catalogues, schedules, circulars, advertisements, illustrations and price lists have the character of approximate indications. These data are not binding, except to the extent that they are expressly mentioned in the contract as a reference.

3.2. Any drawings or technical documents enabling the manufacture or the assembly of the works and their parts, and submitted to the buyer before or after the conclusion of the agreement, remain the exclusive property of the seller. They may not be used by the buyer, or copied, reproduced, transmitted or communicated to third parties without the seller's consent.

The seller shall not be obliged to provide industrial drawings relating to the product or replacement parts.

**4. PACKAGING**

4.1. Unless otherwise specified:

- a) the prices stated in price lists and catalogues are understood to refer to "naked goods";
- b) the prices indicated in fixed offers and in the contract include those of the packaging or means of protection necessary (if agreed) to avoid damage or deterioration of the material under normal transport conditions, for the destination established in the contract.

The seller shall provide for the packaging of the goods, if stipulated in the contract, being expressly exempt from any liability for damage or loss. Any special packaging shall be requested in writing by the buyer and shall entail an additional cost to be determined from time to time by the seller, any exception removed and disregarded.

**5. PRICE**

5.1. The price agreed and stated in the order will be affected by any increases in the cost of materials, labor and related charges that may occur during the course of the supply. To this end, the price of the supply shall be understood as follows: 40% shall follow the increase in materials; 50% shall follow the increase in labor and related charges; 10% shall remain fixed and invariable.

The buyer undertakes to pay the agreed down payment within and no later than 5 working days from the signing of this contract.

The payment after the aforementioned deadline involves any further expenses and the increase of the price to be charged to the buyer.

**6. LOCAL LAWS AND REGULATIONS**

6.1. The Buyer shall assist the seller to the best of its ability in obtaining the necessary information about local laws and regulations applicable to the works, and about taxes and duties relating to them.

6.2. If the cost of erection is increased as a result of a change in such laws or regulations occurring after the offer was made, the amount of such increase shall be added to the agreed price.

**7. WORKING CONDITIONS**

7.1.

- a) work shall not take place in unhealthy or dangerous locations;
- b) the seller's personnel must be able to find sufficient and convenient board and lodging in the vicinity of the installation site, and to have access to appropriate medical and health services;
- c) the seller must be able to dispose of the equipment, consumables, water and energy as specified in the contract on the site in good time and free of charge, unless otherwise agreed;
- d) the buyer must make available to the seller free of charge, unless otherwise agreed, enclosed or guarded premises on or near the site which enable the seller to secure against theft and deterioration the assembly material, necessary equipment and tools as well as the personnel's clothing;
- e) the seller is not obliged to undertake construction and demolition work or to take other exceptional measures with respect to the transport of the material from the point of unloading to the place of assembly.

If any of the conditions set out in this paragraph are not observed, the prices shall be subject to a surcharge.

7.2. In the event that, due to the non-observance of one or more of the aforementioned conditions, a situation arises that makes it unreasonable to require the seller to carry out the works, the seller may refuse to perform the works without prejudice to any actions to which he may be entitled.

**8. INSTALLATION ON AN HOURLY RATE BASE AND INSTALLATION ON A FLAT-RATE BASE**

8.1. When assembly is carried out "on an hourly rate base", the following items are invoiced separately:

- a) travel expenses paid by the seller for his personnel and those for the transport of tools and personal effects (within reasonable limits), according to the modes and classes of transport as specified in the contract;
- b) a daily travel allowance for each day of absence of the personnel from their normal residence, including rest days and public holidays;
- c) time worked, calculated on the basis of the number of hours marked on the time sheets signed by the buyer. Overtime, hours worked on Sundays or public holidays, and night hours shall be invoiced at the special rates mentioned in the contract. Unless special provisions are made, the hourly rates cover the wear and tear and amortization of the seller's portable tools and little equipment;
- d) the time necessarily taken for:
  - I) the preparations and formalities on departure and return;
  - II) the outward and return journeys;
  - III) the daily journey from the accommodation to the place of work, morning and evening, if it exceeds half an hour and there is no accommodation available closer to the place of work;
  - IV) waiting time when work cannot be performed for reasons for which the Seller is not responsible under the contract;
- e) the costs sustained by the seller under the contract in connection with the provision of the tools, as well as, if applicable, the rental price of the heavy equipment owned by the seller;
- f) the taxes and fees paid by the seller on the invoice amount in the country of assembly.

8.2. When the assembly is to be paid for on a flat rate basis, the price stated in the offer includes all items detailed in paragraph 8.1 in their entirety. If, however, the duration of the assembly is extended for any reason whatsoever due to the buyer or his suppliers other than the contractual seller, and if as a result the work of the latter's personnel is interrupted or increased, any waiting time and any additional work, subsistence allowance and travel expenses of such personnel shall be invoiced additionally.

Technalia S.r.l.

Registered office: Contrada Torre La Macchia sn - 70022 Altamura (BA) Italy

VAT and Fiscal Code IT 08383520726 - SDI CODE: M5UXCR1 - technalia@pec.it

info@technalia.it +39.080.3101016 - www.technalia.it

## 9. ACCEPTANCE TESTS

**9.1. (Object and methods of acceptance tests at the buyer's premises)** - For machines for which the testing has been agreed, this testing will take place at the buyer's premises.

The test must be considered successful with a positive result:

- a) if the buyer attends the testing, in case of non-specific complaint of any conformity defects of the machine in writing in the test report during or immediately after the conclusion of the test;
- b) in the event that the buyer declares that he does not want to attend the test or, in any case he does not attend it, if the eventual test report drawn up by the seller does not show any conformity defects of the machine.

In the hypothesis referred to in paragraph b, above, the seller will notify the buyer in writing about the test, in time to allow him to be represented.

If the buyer is not represented, the relative test report will be sent to the buyer who will be required to approve its correctness.

If the changes introduced to make the machine conform to the promised performance are significant, the test may be repeated if the seller allows it and will be held in the same manner and consequences of the first test.

The delivery terms are extended by a period equal to that necessary to make the changes, or, in the case of a second test, by a period equal to that between the first and the second test. The eventual second test will focus just on the verification of the specific lack of conformity of the machine resulting from the report of the first test; in any case, the buyer will not have the right to contest the existence of exorbitant defects in the object of the test just mentioned.

When the works have been completed and have passed all the tests, the buyer takes charge of the works and the warranty period begins to run. When the assembly or installation of the machine must not be performed by the seller, the buyer must execute them according to the manufacturer's instructions.

**9.2. (Commissioning at the buyer's premises)** - When commissioning at the buyer's premises has been expressly agreed in writing between the parties, it shall be carried out at the buyer's expense and care.

The commissioning of the machine must be considered carried out with positive result in case of no specific complaint in writing, in the commissioning report, of any defects of conformity of the machine or of the defects in the execution of the assembly or installation, during or immediately after the conclusion of the commissioning.

When the assembly or installation of the machine must not be carried out by the seller, the buyer must complete them before the date scheduled for commissioning. The buyer must inform the seller of the date of commissioning with sufficient notice, to allow the seller's personnel to be present. Unless otherwise agreed between the parties, the buyer must organize the commissioning so that it takes place no later than thirty days from the conclusion of the testing; otherwise, on that date, commissioning must be considered successful.

The buyer shall provide, free of charge and within reasonable limits, the motive power, lubricants, water, fuels and materials of any kind to be used during setup and installation. He shall also install free of charge any device necessary for the above-mentioned operations.

**9.3. (Effects of the acceptance tests)** - The buyer loses any right, warranty, action and exception related to defects of conformity and defects of the machines that according to diligence could have been verified with the testing of the machines, unless the conformity defects or the faults of the machines have been specifically contested in writing on the test report during or immediately after the testing.

## 10. RISK TRANSFER

**10.1.** All risks related to the sorting, lifting to the floors of the building and installation of machinery or parts of them are the sole responsibility of the buyer, even in the event that he makes use of the seller's staff. In this last case, the subsequent request for payment of the work provided will not constitute an exception.

**10.2.** The goods travel at the risk and peril of the buyer even when it is sold "free at destination" and even if the transport is carried out by means of the seller.

## 11. DELIVERY TERMS

**11.1.** The delivery terms for production and delivery of goods are approximate and not essential, even if they are indicated in the order confirmation. Any delay that may occur in the delivery will not produce any right of the buyer to request the termination of the contract, or to request compensation or reimbursement, for direct or indirect damages, or indemnity of any other kind, for any reason or title, without exception.

**11.2. (Late delivery and installation)** - If the delivery or installation of the machinery is protracted by the buyer, the payment must be made in accordance with the established conditions, any exception to postpone the payment is rejected from now on, even if some causes that can be considered of force majeure may arise after the order has been signed.

**11.3.** If the buyer does not collect the material on the due date, nevertheless he must make all payments related to the delivery as if the material had been delivered. The seller must provide for the storage of the material at the expense and risk of the buyer and he will be entitled, upon notice in writing to the buyer, and without having to request the favorable ruling of any Court, to withdraw from the contract and consequently to obtain from the buyer compensation for any damage suffered as a result of non-compliance.

**11.4.** If the delay in delivery is caused by any of the circumstances referred to in clause 21, by an act or omission of the buyer or by any other circumstance attributable to the buyer, the seller shall be entitled to extend the delivery time for the necessary period, having regard to the specific circumstances. This provision will apply regardless of whether the reason for the delay occurs before or after the scheduled date of delivery.

**11.5.** If, for any reason not attributable to the responsibility of the seller, the buyer does not accept the delivery within the established period, the seller can fully or partially resolve the contract by notifying this in writing. In this case, the seller will be entitled to compensation for the loss suffered as a result of the buyer's default, including direct damage and loss of profit.

## 12. PAYMENT

**12.1.** Payments must be made at the registered office of the seller. Technalia S.r.l. is expressly entitled to the right referred to in art. 1461 of the Italian Civil Code.

**12.2.** Any advance payment made by the buyer is considered as a down payment and does not constitute a deposit.

**12.3.** If the delivery has been made before the payment of the full amount due according to the contract, the delivered material remains the property of the seller, to the extent permitted by the law of the country where the material is located after the delivery, until the total payment has been performed.

If this law does not grant the seller the right of retention of title, the seller is entitled to benefit from all other rights on the material that this law allows him to reserve.

The buyer must give any assistance to the seller in taking all necessary measures to protect the seller's property rights or any other rights as specified above.

The right to property reserve will not affect the transfer of risk pursuant to clause 10.

**12.4.** If the buyer delays in making any payment, the seller is entitled to receive the payment of the default interest at the rate of two points more than the legal measure, upon written notice sent to the buyer.

If the buyer is still in default at the end of the delayed payment period of thirty days, the seller has the right, upon notice in writing to the buyer and without having to request the favorable ruling of any Court, to withdraw from the contract and, consequently, to obtain from the buyer compensation for the amount of damage suffered.

**12.5.** Regardless of the method of payment used, the payment obligation is only extinguished when the amount due is irrevocably credited to the seller's account.

## 13. PREPARATORY WORKS

**13.1.** It is up to the buyer to carry out the preparatory works according to the indications given by the seller.

These works must be completed in good time and the foundation bases must be such as to be able to receive the material at the appropriate time. The buyer must provide for free the complementary qualified workforce that is necessary.

**13.2.** The buyer will be responsible for providing adequate foundations, constructions, lifting equipment, qualified personnel, water, connections for electricity and other fluids, raw materials and other materials, manpower, services and equipment reasonably necessary to enable the seller's technicians to carry out installation and commissioning of the plant.

## 14. SAFETY RULES

**14.1.** The buyer must communicate in detail to the seller the safety rules that he prescribes to his own personnel and the seller must ensure that his employees comply with them.

**14.2.** If the buyer finds infractions to these rules, he must notify the seller in writing as soon as possible, and he has the right to immediately inhibit access to the installation area to those guilty of such infractions.

## 15. EXTRA-CONTRACT WORKS

Technalia S.r.l.

Registered office: Contrada Torre La Macchia sn - 70022 Altamura (BA) Italy

VAT and Fiscal Code IT 08383520726 - SDI CODE: M5UXCR1 - technalia@pec.it

info@technalia.it +39.080.3101016 - www.technalia.it

15.1. The buyer cannot, without the prior consent of the seller, employ the seller's personnel for work outside the scope of the contract. In the event of the seller's consent, the seller assumes no responsibility for such work, and the buyer is responsible for the safety of the seller's personnel for as long as they are employed in the work itself.

#### 16. SELLER'S INSPECTION RIGHT

16.1. The seller has the right to inspect the works at any time, during the working hours on the installation area, up to the taking in charge and during any work resulting from the operation of the warranty.

#### 17. MODIFICATIONS

17.1. The seller reserves the right to make any modifications to the goods and objects of sale that, without altering the essential characteristics and safety requirements, may be necessary or appropriate, even during the execution of the contract. The technical modifications proposed by the buyer after the conclusion of the contract may be made only by written agreement between the parties; this written agreement will determine the consequent changes in prices, delivery terms and further conditions of the contract, if applicable.

#### 18. TRAINING OF THE BUYER'S PERSONNEL

18.1. The seller sets the conditions under which he ensures the instruction to be given to the buyer's personnel who will operate the material, if the contract provides it.

#### 19. WARRANTY

**19.1. (Conformity of machines)** - The seller undertakes to deliver machines that are in conformity with the agreement and free from defects that might render them unsuitable for the use for which machines of the same type are normally used. When the buyer requests the supply of a machine with variations of any type and entity with respect to the machine indicated in the seller's catalogue (or, in any case, the buyer requests the supply of a customized machine), he must submit in writing to the seller drawings, technical documents, data and any other instructions; it is understood that, the seller will be required to deliver a machine that conforms to these changes, only if they have been confirmed in writing by the seller himself.

All warranties for goods other than machines are excluded.

**19.2. (Warranty extension)** - The seller is not liable for defects in the conformity of the machine and for faults deriving, even indirectly, from drawings, projects, information, software, documentation, indications, instructions, materials, semi-finished products, components, other tangible assets and anything else provided, indicated or requested by the buyer or by third parties acting on his behalf for any reason; furthermore, the seller shall also not be liable for conformity defects and faults in materials, software, semi-finished products, components and any other products incorporated or not incorporated in the machines supplied, indicated or requested by the buyer or by third parties acting, in whatever capacity, on the buyer's behalf.

The seller shall also not be liable for conformity defects in the machines and for defects due to normal wear of those parts that, by their nature, are subject to rapid and continuous wear (e.g. gaskets, belts, brushes, fuses, etc.).

The seller is also not liable for defects in the conformity of the machines and defects caused by non-compliance with the rules provided in the instruction manual and in any case by misuse or incorrect handling of the machine.

The seller is also not liable for defects in conformity and defects resulting from a wrong use of the machine by the buyer or from modifications or repairs made by the buyer without the prior written consent of the seller. In the case of machines that are shipped disassembled that must be fitted by the seller, all warranty is considered void if the installation at the buyer's premises is not carried out directly by the seller or, at least, under the control of its specialized personnel. In no case the seller is responsible for conformity defects and vices that have their cause in a fact subsequent to the passage of the risks to the buyer.

The seller does not guarantee the nonexistence of claims or rights based on the industrial or intellectual property of third parties, related to the machine or to the documentation communicated to the buyer.

In any case, the responsibility of the seller is excluded as far as the calculation of foundations is concerned. This warranty does not include electrical parts, parts damaged due to improper use or lack of maintenance, the work required to replace parts. No compensation will be paid - for expenses, damages or lost profits - incurred by the buyer.

**19.3. (Warranty duration)** - This warranty is valid for 12 months from the date of delivery. However, when it is agreed between the parties that the commissioning should be held at the buyer's premises, this warranty lasts 12 months from the date the machine is put into operation at the buyer's premises and, in any case, no more than 15 months from the date of delivery of the machine. Warranties are granted on condition that the buyer fully cooperates with the seller throughout the whole process of designing, installation, testing and commissioning and provides everything required for installation, testing and commissioning of the plant as provided in the contract or rather as may reasonably be indicated and requested by the seller.

The warranty for the replaced or repaired parts terminates on the day of expiration of the machine warranty.

**19.4. (Notification of conformity defects)** - Under penalty of forfeiture, the buyer must denounce to the seller in writing the lack of conformity or the defect of the machine specifying in detail the nature, within 15 days from when he discovered it or he could find it through careful examination and testing of the machine. Under no circumstances the notification of a lack of conformity or defect may be validly made after the expiry date of the warranty terms set out in the previous clause **19.3**.

Furthermore, the buyer loses the warranty if he does not allow the seller to exercise all the reasonable control he requested or if, after the seller has made a request to return the defective part, the buyer does not return this part within a short period of time from the request.

**19.5. (Repairs or replacements)** - Following a regular complaint by the buyer, made in accordance with clause **19.4**, the seller, at its option, after having ascertained the existence of the defect, may:

- a) provide the buyer, free of charge, with the parts necessary to replace the defective parts; or
- b) perform or have the repair performed by third parties at its own expense; or
- c) reimburse the buyer for the price paid by him for the parts proved to be defective.

The eventual supply of the parts in substitution of the defective ones will take place Ex Works.

**19.6. (Limitation of seller's Liability)** - Unless the seller is guilty of fraud or gross negligence, any compensation for any damage to the buyer cannot exceed the part of the value of the machine relating to the defective part.

The warranty referred to in this article absorbs and replaces the guarantees or responsibilities provided by law and excludes any other liability of the seller in any way originated from the goods supplied; in particular, the buyer cannot make further claims for damages, price reduction or termination of the contract. Once the warranty has expired, no claim can be asserted.

#### 20. DISTRIBUTION OF LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY THE PRODUCT

20.1. The seller will not be responsible for any damage to the assets that has been caused by the product after its delivery and during possession by the buyer.

Moreover, the seller will not be also responsible for damages to products manufactured by the buyer or to products of which the buyer's products are part.

If the seller incurs liability towards third parties due to the damages described in the preceding paragraph, the buyer must indemnify the seller, support the defense and keep him protected from claims.

#### 21. FORCE MAJEURE

21.1. The seller will have the right to suspend the fulfillment of the contract to the extent that an event of force majeure prevents its fulfillment, that is in the hypothesis:

- a) of the event being outside the sphere of control of the obligor;
- b) of non-predictability of the event at the time of conclusion of the contract;
- c) of insurmountability of the impending event or its outcomes;
- d) of wars, rebellions, acts of terrorism, sabotage, epidemics, cyclones, earthquakes, drought, etc.

#### 22. COMMUNICATIONS

22.1. Unless otherwise specified in the contract, all communications must be made in writing to the address indicated in the contract.

Technalia S.r.l.

Registered office: Contrada Torre La Macchia sn - 70022 Altamura (BA) Italy

VAT and Fiscal Code IT 08383520726 - SDI CODE: M5UXCR1 - technalia@pec.it

info@technalia.it +39.080.3101016 - www.technalia.it

COMPANY LOGO

22.2. All information communicated by each party to the other concerning the design, implementation, development of the installation, financial plans, projections and any other document marked as "confidential or reserved" shall be treated by the receiving party in a confidential manner and with each reasonable precaution to ensure its secrecy.

23. TERMINATION OF CONTRACT

23.1. The termination of the contract, which occurred for whatever reason, does not prejudice the rights of the seller. The seller will be entitled to a sum corresponding to at least 35% of the total amount of the supply in the event of termination of the contract even before its execution, without prejudice to any action for compensation for greater damages.

24. SETTLEMENT OF DISPUTES AND APPLICABLE LAW

24.1. The seller's court, that is the Tribunal of Bari, will be exclusively responsible for any dispute arising from the contract or related to it, with the express exclusion of any other court competent by law. The parties establish the application of Italian legislation, expressly and by mutual agreement, with the exclusion of any other international convention, which will be understood as non-existent and not applicable.

This jurisdiction shall in no case be derogated from, not even in the hypothesis that the Buyer intends to seek revenge following an action brought by a third party against him, and not even in the hypothesis envisaged by the paragraph of Art. 2204 of the Italian Civil Code. In the event this contract is concluded abroad or with a foreign citizen, the jurisdiction of the Italian judicial authorities shall be agreed as of now, in an exhaustive and exclusive way.

24.2. The contract shall be governed by the law of the seller's country, i.e., Italian Law.


24.3. The parties agree that the Italian language version of this contract is the original and is authentic between the parties.

The buyer declares to have read and to explicitly accept the present general conditions of sale.

In these General Terms and Conditions "material" means all kinds of machines, devices, materials and other objects to be provided by the seller under the contract. "Works" mean both the material and all works to be performed by the seller under the contract.

FOR ACCEPTANCE  
DATE, STAMP AND SIGNATURE

Technalia S.r.l.  
Signature Sergio Ventricelli





824/24

TRIBUNALE DI BARI  
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE

VERBALE DI GIURAMENTO DI TRADUZIONE GIURATA

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di febbraio, nella cancelleria suddetta, innanzi al sottoscritto, Dr. Carmelo Roberto DIPASQUALE funzionario giudiziario è personalmente comparsa Ferrulli Maria nata il 19/07/1975 ad Altamura residente in Altamura via A. Volta n. 1, la quale chiede di asseverare con giuramento l'antescritta traduzione dall'italiano all'inglese, nell'interesse di Technalia S.r.l. riportata su n. 4 facciate con allegato documento originale ovvero fotocopia, ed in effetti giura secondo la seguente formula: "GIURO DI AVERE BENE E FEDELMENTE PROCEDUTO ALL'INCARICO AFFIDATOMI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITÀ".

Letto, confermato e sottoscritto



IL DIRETTORE  
Dr. Carmelo Roberto DIPASQUALE

TRIBUNAL OF BARI  
VOLUNTARY JURISDICTION OFFICE

SWORN TRANSLATION OATH REPORT

In the year 2024 on the 26 of February, in the above mentioned chancellery, before me, \_\_\_\_\_ judicial officer, Ferrulli Maria personally appeared, born on the 19th of July 1975 in Altamura, resident in Altamura, at n. 1 A. Volta street, which asks to sworn an oath to the previously described translation from Italian into English, in the interest of Technalia S.r.l. reported on n. 4 sides with attached original document or photocopy, and in fact she swears according to the following formula: "I SWEAR THAT I HAVE PROCEEDED WELL AND FAITHFULLY WITH THE TASK ENTRUSTED TO ME FOR THE SOLE PURPOSE OF MAKING THE TRUTH KNOWN".

Read, confirmed and signed



TRIBUNALE

Dr. Giovanni Roberto DIAMANTE



IL DIRETTORE  
del Corso Elettro Dittosoli



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA IMPIANTI E GARANZIE (Aggiornate al 01/01/2024)

### 1. PREAMBOLO

1.1. Le presenti Condizioni Generali sono applicabili, tranne il caso che vengano modificate da un accordo apposito accettato per iscritto da entrambe le parti.

### 2. FORMAZIONE DEL CONTRATTO

2.1. Le offerte del venditore sottoscritte per accettazione dall'altra parte costituiscono perfezionamento del contratto.

2.2. Le offerte del venditore sia verbali che scritte non sono impegnative se non espressamente dichiarate tali. Le ordinazioni che pervengono al venditore si intendono accettate solo se da esso confermate per iscritto. Il contratto dunque è ritenuto perfezionato quando, su ricevimento di un ordine, il venditore abbia spedito una accettazione scritta.

2.3. Se il venditore nel formulare la sua offerta ferma, ha stabilito un termine-limite per l'accettazione, il contratto è ritenuto perfezionato allorché il compratore ha spedito una accettazione scritta prima dello scadere di detto termine. Tuttavia non vi sarà contratto valido se l'accettazione non sia pervenuta al venditore al più tardi una settimana dopo lo spirare di detto termine-limite. Viene tassativamente stabilito che la fornitura riguarderà esclusivamente quanto elencato nell'ordinazione, né potranno essere invocate condizioni particolari che non siano quelle scritte.

Sono escluse dalla fornitura, salvo diverso accordo tra le parti: il montaggio e il collaudo dell'intero impianto, le spese di viaggio di andata e ritorno sia con mezzi del venditore che con altri mezzi (biglietto aereo ecc.), le spese di vitto e alloggio per il personale della parte venditrice durante il periodo di montaggio e collaudo, eventuali opere murarie, alimentazione corrente elettrica al quadro generale di comando, alimentazione aria compressa, gli eventuali mezzi di sollevamento, i sacchi vuoti per collaudo impianto molitorio (che dovranno essere messi a disposizione dal compratore) e ogni quant'altro non espressamente specificato.

2.4. Tutte le informazioni ed i dati contenuti nella documentazione generale del prodotto e nei listini prezzi saranno vincolanti solo laddove si faccia ad essi espressamente riferimento per iscritto in seno al contratto.

### 3. DISEGNI E DOCUMENTI DESCRITTIVI

3.1. I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni e listini dei prezzi hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui essi sono espressamente menzionati nel contratto in via di riferimento.

3.2. Qualsiasi disegno o documento tecnico che permetta la fabbricazione od il montaggio delle opere e delle loro parti, e rimesso al compratore prima o dopo la stipulazione del contratto, rimane di esclusiva proprietà del venditore. Essi non possono essere utilizzati dal compratore, o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso del venditore.

Il venditore non ha l'obbligo di fornire disegni industriali relativi al prodotto o alle parti di ricambio.

### 4. IMBALLAGGI

4.1. Salvo diversa precisazione:

- i prezzi indicati nei listini dei prezzi e nei cataloghi si intendono riferiti a "merce nuda";
- i prezzi indicati nelle offerte ferme ed in contratto comprendono quelli degli imballaggi o dei mezzi di protezione necessari (se concordati) per evitare danni o deterioramenti del materiale in condizioni normali di trasporto, per la destinazione stabilita in contratto.

Il venditore provvederà all'imballaggio della merce, se previsto in contratto, restando esplicitamente esonerato da ogni responsabilità per avarie o perdite. Eventuali imballi speciali saranno richiesti per iscritto dal compratore e comporteranno un costo aggiuntivo che verrà di volta in volta determinato dal venditore, ogni eccezione rimossa e disattesa.

### 5. PREZZO

5.1. Il prezzo convenuto e riportato nell'ordinazione risentirà degli aumenti che dovessero intervenire nel corso della fornitura, sul costo dei materiali, della manodopera e degli oneri ad essa afferenti. A tale effetto il prezzo della fornitura dovrà essere inteso così suddiviso: 40% seguirà l'aumento dei materiali; 50% seguirà l'aumento della mano d'opera e degli oneri relativi; 10% resterà fisso ed invariabile.

Il compratore si obbliga a corrispondere l'acconto pattuito entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto.

Il pagamento oltre il suddetto termine pone a carico del compratore ogni ulteriore spesa con l'aumento del prezzo.

### 6. LEGGI E REGOLAMENTI LOCALI

6.1. Il compratore deve assistere il venditore nel miglior modo possibile perché ottenga le informazioni necessarie circa le leggi ed i regolamenti locali applicabili alle opere ed alle imposte e tasse ad esse afferenti.

6.2. Se, in seguito ad una modifica di dette leggi o regolamenti verificatesi posteriormente all'offerta, il costo del montaggio venga ad essere aumentato, l'ammontare di tale aumento verrà aggiunto al prezzo concordato.

### 7. CONDIZIONI DI LAVORO

7.1.

- i lavori non devono svolgersi in luoghi insalubri o pericolosi;
- il personale del venditore deve avere la possibilità di trovare sufficiente e conveniente vitto e alloggio nelle vicinanze dell'area di installazione, e poter fruire di servizi medico-sanitari appropriati;
- il venditore deve poter disporre sul posto in tempo utile e gratuitamente, salvo patto contrario, delle attrezzature, materiali di consumo, acqua ed energia così come precisato nel contratto;
- il compratore deve mettere gratuitamente a disposizione del venditore, salvo accordo in contrario, locali chiusi o custoditi, sull'area o nelle vicinanze, che gli permettano di mettere al sicuro dal furto e dai deterioramenti il materiale destinato al montaggio, gli equipaggiamenti e gli attrezzi necessari, così come gli effetti di vestiario del personale;
- il venditore non è tenuto a intraprendere lavori di costruzione e demolizione od a prendere altre misure eccezionali per quanto concerne il trasporto del materiale dal punto di scarico al luogo del montaggio.

Se una qualsiasi delle condizioni enunciate nel presente paragrafo non viene osservata, i prezzi saranno oggetto di una maggiorazione.

7.2. Qualora, a causa della mancata osservanza di una o più delle predette condizioni, si verifichi una situazione tale da rendere irragionevole l'esigere dal venditore l'esecuzione delle opere, questi può rifiutarsi senza pregiudizio delle azioni che potessero spettargli.

### 8. MONTAGGIO AD ECONOMIA E MONTAGGIO A FORFAIT

8.1. Quando il montaggio è fatto "ad economia" le seguenti voci sono fatturate separatamente:

- le spese di viaggio incontrate dal venditore per il suo personale e quelle di trasporto degli attrezzi e degli effetti personali (in limiti ragionevoli), secondo i modi e le classi di trasporto così come precisate nel contratto;
- una indennità giornaliera di spostamento per ogni giorno di assenza del personale dalla sua residenza normale, ivi compresi i giorni di riposo e i giorni festivi;
- il tempo lavorato, calcolato in base al numero di ore segnate sui fogli di presenza firmati dal compratore. Le ore straordinarie, quelle lavorate di domenica od in giorno festivo e le ore notturne vengono fatturate alle tariffe speciali menzionate nel contratto. Salvo disposizioni speciali, le tariffe orarie coprono l'usura e l'ammortamento degli attrezzi portatili e dell'attrezzatura leggera del venditore;
- il tempo necessariamente impiegato per:
  - i preparativi e le formalità alla partenza e al ritorno;
  - i viaggi di andata e ritorno;
  - il tragitto quotidiano dall'alloggio al luogo di lavoro, mattino e sera, qualora superi la mezz'ora e non vi siano disponibili alloggi più vicini al luogo di lavoro;
  - i tempi di attesa, quando il lavoro non può effettuarsi per cause delle quali il venditore non sia responsabile in base al contratto;
- le spese sostenute dal venditore in base al contratto circa la fornitura degli attrezzi, così come, se del caso, il prezzo di affitto dell'attrezzatura pesante di sua proprietà;
- le imposte e tasse che il venditore ha dovuto pagare sull'ammontare delle fatture nel paese ove avviene il montaggio.

8.2. Quando il montaggio deve essere pagato a forfait, il prezzo esposto nell'offerta comprende globalmente tutte le voci dettagliate nel paragrafo 8.1. Se tuttavia la durata del montaggio è prolungata per qualsiasi causa dovuta al compratore o ad altri suoi fornitori diversi dal venditore contrattuale, e se di conseguenza il lavoro del

personale di quest'ultimo viene ad esserne interrotto o aumentato, ogni tempo di attesa ed ogni lavoro, indennità di soggiorno e spesa di viaggio supplementare di detto personale vengono fatturati in più.

## 9. PROVE DI COLLAUDO

**9.1. (Oggetto e modalità delle prove di collaudo presso il compratore)** - Per le macchine ove pattuito il collaudo lo stesso avverrà presso lo stabilimento del compratore.

Il collaudo deve ritenersi effettuato con esito positivo:

- se il compratore presenzia al collaudo, in caso di non specifica contestazione per iscritto nel verbale di collaudo degli eventuali difetti di conformità delle macchine, durante o immediatamente dopo la conclusione del collaudo;
- se il compratore dichiara di non voler assistere al collaudo, o comunque non vi presenzi, qualora non risultino dall'eventuale verbale di collaudo redatto dal venditore eventuali difetti di conformità delle macchine.

Il venditore, nell'ipotesi di cui al superiore punto b, darà dunque notifica per iscritto al compratore riguardo al collaudo in tempo utile da consentirgli di farsi rappresentare. Se il compratore non è rappresentato, il rapporto relativo al collaudo sarà spedito al compratore il quale sarà tenuto ad approvarne la correttezza. Qualora le modifiche introdotte per rendere le macchine conformi alle prestazioni promesse siano rilevanti, il collaudo potrà essere ripetuto se il venditore vi consente e si terrà con le stesse modalità e conseguenze del primo. I termini di consegna si intendono prorogati di un periodo pari a quello necessario per apportare le modifiche, ovvero, in caso di secondo collaudo, di un periodo pari a quello intercorrente tra il primo ed il secondo collaudo. L'eventuale secondo collaudo avrà per oggetto la sola verifica dello specifico difetto di conformità delle macchine risultanti dal verbale del primo collaudo; il compratore non avrà in ogni caso diritto di contestare l'esistenza di difetti esorbitanti dall'oggetto del collaudo appena indicato.

Quando le opere sono state terminate e hanno superato tutte le prove di collaudo il compratore prende in carico le opere e comincia a decorrere il periodo di garanzia. Quando il montaggio o l'installazione della macchina non devono essere eseguiti dal venditore, il compratore deve eseguirli secondo le indicazioni del costruttore.

**9.2. (Messa in funzione presso il compratore)** - Quando la messa in funzione presso il compratore sia stata espressamente convenuta per iscritto tra le parti, si procederà alla stessa a cure e spese del compratore.

La messa in funzione delle macchine deve ritenersi effettuata con esito positivo in caso di non specifica contestazione per iscritto, nel verbale di messa in funzione, degli eventuali difetti di conformità delle macchine o dei difetti di esecuzione del montaggio o dell'installazione, durante o immediatamente dopo la conclusione della messa in funzione.

Quando il montaggio o l'installazione delle macchine non devono essere eseguiti dal venditore, il compratore deve ultimarli prima della data prevista per la messa in funzione. Il compratore dovrà comunicare al venditore la data della messa in funzione con un preavviso sufficiente a consentire al personale del venditore di presenziarvi. Salvo diverso accordo tra le parti, il compratore dovrà organizzare la messa in funzione in modo tale che si tenga non oltre trenta giorni dalla conclusione del collaudo; diversamente, a tale data, la messa in funzione deve ritenersi effettuata con esito positivo.

Il compratore deve fornire, gratuitamente ed entro limiti ragionevoli, la forza motrice, i lubrificanti, l'acqua, i combustibili ed i materiali di qualsiasi genere che devono essere utilizzati durante la messa a punto e l'installazione. Egli dovrà parimenti installare gratuitamente ogni dispositivo necessario per le operazioni sopra menzionate.

**9.3. (Effetti delle prove di collaudo)** - Il compratore decade da ogni diritto, garanzia, azione ed eccezione relativa a difetti di conformità e vizi delle macchine che secondo diligenza avrebbero potuto essere riscontrati con le prove di collaudo, a meno che non siano stati specificamente contestati per iscritto i difetti di conformità o i vizi nel verbale di collaudo, durante o immediatamente dopo il collaudo.

## 10. TRASFERIMENTO RISCHI

**10.1.** Tutti i rischi relativi allo smistamento, sollevamento ai piani del fabbricato e alla installazione dei macchinari o parti di essi sono ad esclusivo carico del compratore anche nell'eventualità in cui questi si avvallesse del personale del venditore. Non costituirà deroga in quest'ultimo caso la conseguente richiesta di pagamento dell'opera prestata.

**10.2.** La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche quando è venduta "franco destino" ed anche se il trasporto è effettuato con mezzi del venditore.

## 11. TERMINI DI CONSEGNA

**11.1.** I termini di consegna per la produzione e per la consegna delle merci, pur se indicati nella conferma d'ordine, sono approssimativi e non essenziali. Gli eventuali ritardi nella consegna che si dovessero verificare non comporteranno alcun diritto del compratore di chiedere la risoluzione del contratto, né di richiedere indennizzi o risarcimenti, per danni diretti o indiretti, o di qualsiasi altro genere per qualsiasi titolo o ragione, ogni eccezione rimossa e disattesa.

**11.2. (Consegna ed installazione tardiva)** - Qualora la consegna o la installazione delle macchine vengano protratte per fatto del compratore, il pagamento dovrà ugualmente essere effettuato in conformità alle condizioni stabilite, rimossa fin d'ora ogni eccezione, diretta a procrastinare il pagamento stesso anche se, successivamente alla firma dell'ordinazione, sopraggiungessero cause ritenibili di forza maggiore.

**11.3.** Se il compratore non esegue il ritiro del materiale alla scadenza stabilita, deve ugualmente effettuare tutti i pagamenti connessi alla consegna come se il materiale fosse stato consegnato. Il venditore deve provvedere al magazzino del materiale a spese ed a rischio del compratore ed avrà diritto, dietro notizia per iscritto al compratore, e senza bisogno di chiedere la pronuncia favorevole di alcun Tribunale, di recedere dal contratto e conseguentemente di ottenere dallo stesso il risarcimento di qualsiasi danno subito a causa dell'inadempienza.

**11.4.** Se il ritardo nella consegna è determinato da una qualsiasi delle circostanze di cui alla clausola 21, da un atto od omissione da parte del compratore o da qualsiasi altra circostanza imputabile al compratore, il venditore avrà diritto di prorare i tempi di consegna per il periodo necessario, con riguardo alle circostanze specifiche. Tale disposizione si applicherà indipendentemente dal fatto che la ragione del ritardo si produca prima o dopo la prevista data di consegna.

**11.5.** Se, per qualsiasi ragione non imputabile alla responsabilità del venditore, il compratore non accetta la consegna nel termine stabilito il venditore potrà risolvere per intero o parzialmente il contratto notificando ciò per iscritto. Il venditore avrà in tal caso diritto al risarcimento della perdita subita a causa dell'inadempimento del compratore, inclusi il danno diretto e il lucro cessante.

## 12. PAGAMENTO

**12.1.** I pagamenti devono essere effettuati presso la sede della società venditrice. È riconosciuta espressamente alla ditta Technalia S.r.l. la facoltà di cui all'art. 1461 c.c.

**12.2.** Qualsiasi pagamento anticipato effettuato dal compratore è considerato come acconto e non costituisce caparra.

**12.3.** Se la consegna è stata effettuata prima del pagamento dell'intera somma dovuta in base al contratto, il materiale consegnato resta di proprietà del venditore nella misura permessa dalla legge del Paese dove il materiale si trova dopo la consegna, sino a che il pagamento totale non sia stato effettuato. Se detta legge non concede al venditore il patto di riservato dominio, il venditore ha diritto di beneficiare di tutti quegli altri diritti sul materiale che la legge in questione gli permetta di riservarsi. Il compratore deve dare ogni assistenza al venditore nel prendere qualsiasi misura necessaria per proteggere il diritto di proprietà di questo ultimo o gli altri eventuali diritti come sopra precisato. La riserva del diritto di proprietà non avrà effetto sul trasferimento del rischio ai sensi della clausola 10.

**12.4.** Se il compratore ritarda nell'effettuare qualsiasi pagamento, il venditore ha diritto, dietro comunicazione scritta inviata al compratore, al pagamento degli interessi di mora al tasso di due punti in più rispetto alla misura legale. Se allo scadere del periodo di ritardo nel pagamento di trenta giorni il compratore è ancora inadempiente, il venditore ha diritto, dietro comunicazione per iscritto al compratore e senza bisogno di chiedere la pronuncia favorevole di alcun Tribunale, di recedere dal contratto e conseguentemente di ottenere dal compratore il risarcimento dell'ammontare del danno subito.

**12.5.** Indipendentemente dalla forma di pagamento utilizzata, l'obbligazione di pagamento non si estinguerà finché non sarà avvenuto l'accredito irrevocabile sul conto del venditore dell'importo dovuto.

## 13. LAVORI PREPARATORI

**13.1.** Spetta al compratore l'esecuzione dei lavori preparatori secondo le indicazioni date dal venditore. Detta esecuzione deve essere portata a termine in tempo utile, ed i basamenti di fondazione devono essere tali da poter ricevere il materiale al momento adatto. Il compratore deve mettere gratuitamente a disposizione la manodopera qualificata complementare che si rivelasse necessaria.

**13.2.** Il compratore sarà responsabile della messa a disposizione di adeguate fondamenta, costruzioni, attrezzature di sollevamento, personale qualificato, acqua, collegamenti per l'energia elettrica ed altri fluidi, materie prime ed altri materiali, manodopera, servizi ed attrezzature ragionevolmente necessari a permettere ai tecnici del venditore di effettuare l'installazione e la messa in funzione dell'impianto.

## 14. NORME DI SICUREZZA

**14.1.** Il compratore deve comunicare dettagliatamente al venditore le norme di sicurezza che egli prescrive al proprio personale e il venditore è tenuto ad assicurarne il rispetto da parte dei suoi dipendenti.

**14.2.** Se il compratore riscontra delle infrazioni a tali norme, deve avvertirne al più presto e per iscritto il venditore ed ha il diritto di inibire immediatamente l'accesso all'area di installazione ai colpevoli di tali infrazioni.

## 15. LAVORI EXTRA CONTRATTO

15.1. Il compratore non può, senza il preventivo consenso del venditore, impiegare il personale di quest'ultimo per un lavoro estraneo all'oggetto del contratto. In caso di consenso del venditore, questi non assume nessuna responsabilità per detto lavoro, ed il compratore è responsabile della sicurezza del personale del venditore per il tempo in cui esso è impiegato nel lavoro stesso.

## 16. DIRITTO DI ISPEZIONE DEL VENDITORE

16.1. Fino alla presa in carico e durante qualsiasi lavoro risultante dalla operatività della garanzia, il venditore ha in qualsiasi momento il diritto di ispezionare le opere durante le ore di lavoro sull'area di installazione.

## 17. MODIFICHE

17.1. Il venditore si riserva di apportare anche in corso di esecuzione del contratto tutte le modifiche ai beni e oggetto di vendita che, senza alterarne le caratteristiche essenziali e i requisiti di sicurezza, possano risultare necessarie od opportune. Le modifiche di natura tecnica proposte dal compratore successivamente alla conclusione del contratto potranno essere realizzate solo previo accordo scritto tra le parti, nel quale verranno stabilite le conseguenti modifiche dei prezzi, dei termini di consegna e delle ulteriori condizioni del contratto, se del caso.

## 18. ISTRUZIONE DEL PERSONALE DEL COMPRATORE

18.1. Qualora il contratto lo preveda il venditore fissa le condizioni alle quali assicura l'istruzione da darsi al personale del compratore che dovrà far funzionare il materiale.

## 19. GARANZIA

19.1. (Conformità delle macchine) - Il venditore si impegna a consegnare macchine conformi al pattuito ed esenti da vizi tali da renderle non idonee all'uso al quale servono abitualmente macchine dello stesso tipo.

Quando il compratore richiede la fornitura di macchine con variazioni di qualunque tipo ed entità rispetto alle macchine riportate nel catalogo del venditore (o, comunque, richiede la fornitura di macchine personalizzate), egli dovrà comunicare per iscritto al venditore i disegni, i documenti tecnici, i dati ed ogni altra istruzione, essendo inteso che il venditore sarà tenuto a consegnare macchine conformi a tali variazioni solo se esse sono state confermate per iscritto dal venditore.

È esclusa ogni garanzia per la merce diversa dalle macchine.

19.2. (Estensione della garanzia) - Il venditore non risponde dei difetti di conformità delle macchine e dei vizi derivanti, anche indirettamente, da disegni, progetti, informazioni, software, documentazione, indicazioni, istruzioni, materiali, semilavorati, componenti, altri beni materiali e da quant'altro fornito, indicato o richiesto dal compratore o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi; il venditore non risponde inoltre dei difetti di conformità e dei vizi dei materiali, software, semilavorati, componenti e di ogni altro prodotto incorporato o meno nelle macchine, fornite, indicate o richieste dal compratore o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi.

Il venditore non risponde inoltre dei difetti di conformità delle macchine e dei vizi dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua (ad es.: guarnizioni, cinghie, spazzole, fusibili, ecc.).

Il venditore parimenti non risponde dei difetti di conformità delle macchine e dei vizi causati dalla non osservanza delle norme previste dal manuale di istruzioni e comunque da un cattivo uso o trattamento delle macchine. Neppure egli risponde per i difetti di conformità e i vizi che dipendono da un errato uso delle macchine da parte del compratore oppure dall'aver egli eseguito modifiche o riparazioni senza il preventivo consenso scritto del venditore. Nel caso di macchine spedite smontate, che devono essere montate dal venditore, ogni garanzia si considera decaduta qualora il montaggio presso il compratore non venga effettuato direttamente dal venditore o almeno sotto il controllo di suo personale specializzato. In nessun caso il venditore è responsabile per difetti di conformità e i vizi che abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al compratore.

Il venditore non garantisce l'inesistenza di pretese o di diritti fondati sulla proprietà industriale o intellettuale di terzi, relativi alla macchina o alla documentazione comunicata al compratore. È esclusa in ogni caso la responsabilità del venditore per quanto riguarda il calcolo delle fondazioni. Da tale garanzia sono escluse le parti elettriche, i particolari danneggiati per uso improprio o mancata manutenzione, la manodopera necessaria per la sostituzione dei particolari. Non sarà riconosciuto alcun compenso - per spese, danni o mancati utili - sostenuto dal compratore.

19.3. (Durata della garanzia) - La presente garanzia ha durata di 12 mesi a partire dalla data di consegna. Quando invece è convenuto tra le parti che si debba tenere la messa in funzione presso il compratore, la presente garanzia ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di messa in funzione della macchina presso il compratore e, in ogni caso, non più di 15 mesi a partire dalla data della consegna della macchina. Le garanzie sono concesse a condizione che il compratore collabori pienamente con il venditore per tutto il processo di progettazione, installazione, collaudo e messa in funzione e fornisca tutto quanto richiesto per l'installazione, collaudo e messa in funzione dell'impianto come previsto in contratto, ovvero come potrà essere ragionevolmente indicato e richiesto dal venditore.

La garanzia per i pezzi sostituiti o riparati decade lo stesso giorno della scadenza della garanzia della macchina.

19.4. (Denuncia dei difetti di conformità) - Il compratore, a pena di decadenza, dovrà denunciare il difetto di conformità o il vizio delle macchine al venditore specificandone in dettaglio per iscritto la natura, entro 15 giorni da quando egli l'ha scoperto o avrebbe potuto scoprirlo mediante un accurato esame e test delle macchine. In nessun caso la denuncia del difetto di conformità o del vizio potrà comunque essere validamente fatta successivamente alla data di scadenza dei termini di garanzia riportati alla precedente clausola 19.3.

Il compratore decade inoltre dalla garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che il venditore richieda o se, avendo il venditore fatto richiesta di restituzione del pezzo difettoso, il compratore ometta di restituire tale pezzo in tempi brevi dalla richiesta.

19.5. (Riparazioni o sostituzioni) - In seguito a regolare denuncia del compratore, effettuata ai sensi della clausola 19.4, il venditore, a propria scelta, dopo essersi accertato dell'esistenza del difetto, potrà:

- fornire gratuitamente al compratore le parti necessarie per sostituire quelle difettose; oppure
- eseguire o fare eseguire a proprie spese da terzi la riparazione; oppure
- rimborsare al compratore il prezzo da questi pagato per le parti dimostratesi difettose.

L'eventuale fornitura delle parti in sostituzione di quelle difettose avverrà Franco Fabbrica.

19.6. (Limitazione di responsabilità del venditore) - Salvo dolo o colpa grave del venditore, l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno al compratore non potrà comunque superare la quota di valore della macchina relativa alla parte difettosa.

La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità del venditore comunque originata dalle merci fornite; in particolare il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere.

## 20. RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI DAL PRODOTTO

20.1. Il venditore non sarà responsabile di alcun danno al patrimonio che sia stato causato dal prodotto dopo la sua consegna e durante il possesso da parte del compratore. Il venditore non sarà altresì responsabile dei danni a prodotti fabbricati dal compratore o a prodotti dei quali fanno parte i prodotti del compratore.

Se il venditore incorre in responsabilità nei confronti dei terzi in ragione dei danni descritti nel precedente comma, il compratore dovrà indennizzare il venditore, sostenerne la difesa e tenerlo al riparo da rivendicazioni.

## 21. FORZA MAGGIORE

21.1. Il venditore avrà diritto alla sospensione dall'adempimento previsto dal contratto nella misura in cui un evento di forza maggiore ne impedisca l'adempimento, ossia nell'ipotesi:

- di estraneità dell'accadimento dalla sfera di controllo dell'obligato;
- di non prevedibilità dell'evento al momento della stipulazione del contratto;
- di insormontabilità del fatto impedito o dei suoi esiti;
- di guerre, ribellioni, atti di terrorismo, sabotaggi, epidemie, cicloni, terremoti, siccità, ecc.

## 22. COMUNICAZIONI

22.1. Fatta salva ogni diversa espressa disposizione in contratto, tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate per iscritto all'indirizzo indicato dalle stesse in contratto.

22.2. Ogni informazione comunicata da ciascuna parte all'altra relativa a progettazione, realizzazione, sviluppo dell'impianto, piani finanziari, previsioni e ad ogni altro documento contrassegnato come "confidenziale o riservato" dovrà essere trattata dalla parte che la riceve in maniera riservata e con ogni ragionevole precauzione per assicurarne la segretezza.

# TECHNALIA

## 23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

23.1. La risoluzione del contratto, per qualunque causa sia intervenuta, non arreca pregiudizio ai diritti della parte venditrice. Nel caso di risoluzione del contratto, anche prima della sua esecuzione, spetterà al venditore una somma corrispondente almeno al 35% dell'importo totale della fornitura, salva ogni azione per il risarcimento di danni maggiori.

## 24. COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE

24.1. Per ogni controversia derivante dal contratto o ad essa collegata sarà esclusivamente competente il foro del venditore ossia il Tribunale di Bari, con espressa esclusione di ogni altro foro competente per legge. Le parti espressamente per concorde volontà stabiliscono l'applicazione della legislazione italiana, con ogni esclusione di qualsiasi diversa convenzione internazionale, che si intenderà come non esistente e non applicabile.

Detta competenza non potrà in alcun caso venire derogata neppure nell'ipotesi in cui il compratore intendesse spiegare rivalsa in seguito ad azione promossa da terzi nei di lui confronti e neppure nell'ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 2204 del codice civile italiano. Nell'ipotesi che il presente contratto venga concluso all'estero o con cittadino estero, resta fin d'ora concordato in modo tassativo ed esclusivo la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana.

24.2. Il contratto è retto dalla Legge del Paese della società venditrice, ossia la Legge Italiana.

24.3. Le parti convengono che la redazione in lingua italiana del presente contratto è l'originale e fa fede tra le parti.

Il compratore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le presenti condizioni generali di vendita.

---

In queste Condizioni Generali per "materiale" s'intende ogni genere di macchina, apparecchi, materiali ed altri oggetti che il venditore deve fornire in base al contratto. Per "opere" si intende sia il "materiale" che tutti i lavori che il venditore deve effettuare in base al contratto.

---

PER ACCETTAZIONE

DATA, TIMBRO E FIRMA

\_\_\_\_\_

Technalia S.r.l.

